



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 077 del 8/07/2019

Oggetto: criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di gara bandite dall'AIR MOBILITA' Srl e determinazione dei compensi.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 77 e 78 disciplinano le Commissioni giudicatrici dei contratti pubblici nei "settori ordinari", da nominare nelle ipotesi di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con rapporto qualità/prezzo, fermo restando che nei "settori speciali", "sotto soglia comunitaria" (ex art. 77, ult. c.), l'art. 77 non si applica e, di riflesso, nemmeno l'art. 78, mentre entrambe le disposizioni citate si applicano nel solo "sopra soglia" per effetto del richiamo espresso contenuto nell'art. 133 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato:

- che l'art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, ha però stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

- che appare, quindi, necessario ed opportuno, con riferimento agli appalti sotto soglia nei "settori speciali", definire, per la nomina delle Commissioni Giudicatrici, delle specifiche regole di "trasparenza" e "competenza" (richiamate, peraltro, anche nella norma transitoria dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016), desumendole, da un lato, da quelle parti ritenute comunque anche attualmente applicabili dell'art. 77, D.Lgs. 50/2016, ed eventualmente anche mutuabili dall'ora abrogato art. 84, D.Lgs. 163/2006 (in considerazione anche di specifiche pronunce giurisprudenziali in merito), oltre che dalla giurisprudenza in materia, in particolare formalizzando le seguenti regole di trasparenza e competenza, con riferimento alla necessità che:

- a) la Commissione sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
- b) la Commissione sia composta da "esperti" nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e, pertanto, in occasione di ogni procedura di gara, si procederà alla valutazione di singoli curriculum, rispettando i principi giurisprudenziali che intendono vietare la partecipazione a non effettivamente esperti se non nella misura in cui la maggioranza della Commissione deve, appunto, garantire il requisito dell'esperienza;
- c) i commissari non debbano aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- d) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possano essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- e) si applichino, ai commissari ed anche ai segretari delle commissioni, l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651, l'articolo 51 del codice di procedura civile² nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 quanto alle ipotesi di astensione ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- f) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- g) in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sia riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione oppure nel caso in cui la Commissione formalizza la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell'incarico;
- h) il Presidente dovrà essere nominato, se possibile, fra i Dirigenti o assimilati della stazione appaltante. Solo in caso di accertata carenza di figure idonee nell'organico aziendale, questo potrà essere nominato all'esterno;
- i) i commissari diversi dal Presidente saranno selezionati, in via preliminare, tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità oppure laddove ricorrano esigenze oggettive e comprovate che ne impediscano la partecipazione, i commissari diversi dal presidente saranno scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o società pubbliche oppure fra professionisti iscritti ad Albi e scelti direttamente in esito a valutazione dei rispettivi curriculum e di precedenti comprovate esperienze oppure ancora fra professori universitari, sempre scelti direttamente secondo valutazione del curriculum e di comprovate precedenti esperienze. Si eviterà di acquisire dei nominativi direttamente dagli Ordini e/o Università sia per allargare la platea di professionisti sia per evitare che Ordini diversi da quelli provinciali o regionali non rispondano alle eventuali richieste formulate dalle stazioni appaltanti;
- j) in particolare, l'Amministratore Unico di AIR MOBILITA' Srl, in occasione di ogni procedura di gara, selezionerà i Commissari selezionandoli su una rosa di almeno tre nominativi che verranno direttamente contattati - applicando un criterio di rotazione - e sceglierà il/i candidato/i sulla base dei dati oggettivi discendenti del curriculum e pregresse esperienze;
- k) all'atto della nomina della commissione, dovranno essere stabiliti i compensi per i membri della commissione ed il Presidente della stessa, se esterni all'AIR MOBILITA' Srl. Nella determinazione degli stessi si farà riferimento all'art. 2 ed alle tabelle di cui all'Allegato A del DM 12.02.2018, emanato dal MIT di concerto con il MEF, e pubblicato in GURI Serie Generale 88 del 16.04.2018, e relativi ai compensi delle commissioni giudicatrici, tenendo conto - a titolo esemplificativo e non esaustivo - dei seguenti criteri:
- a) il grado di complessità dell'affidamento;
 - b) il numero dei lotti;
 - c) il numero atteso dei partecipanti;
 - d) il criterio di attribuzione di punteggi;
 - e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture;

Considerato, inoltre:

- che, oltre ai criteri sopra illustrati, AIR MOBILITA' Srl, a garanzia della massima trasparenza, provvederà a pubblicare, contestualmente allo specifico provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice in occasione di ogni procedura di affidamento nella quale sia necessaria la nomina della Commissione citata, i curricula dei componenti della Commissione medesima, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto che, quanto sopra illustrato, costituisce un valido indirizzo di carattere generale per consentire ad AIR MOBILITA' Srl di potersi avvalere di criteri di competenza e trasparenza ai fini della corretta nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle more della formazione dell'Albo nazionale da parte dell'ANAC, ovvero di altre norme definite in materia;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della l. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2019-2021;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- in riferimento alla nomina dei componenti della Commissioni Giudicatrici nelle procedure di gara bandite dall'AIR MOBILITA' Srl, approvare i principi di cui in premessa – che s'intendono qui riportati e trascritti - che verranno utilizzati per la nomina delle Commissioni Giudicatrici in discorso, che in futuro verranno nominate;
- stabilire che, per la determinazione dei compensi delle commissioni, da effettuarsi all'atto della nomina dall'organo competente, saranno valutati la complessità e tipologia della procedura da espletare, il valore dell'appalto ed il numero degli operatori economici partecipanti;
- stabilire, inoltre, che, in ogni caso, i compensi non supereranno i limiti economici previsti dalle tabelle e dai criteri di cui al D.M. MIT 12.02.18. pubblicato in GURI - Serie Generale 88 del 16.04.2018;
- dare atto che, contestualmente all'adozione di ciascun provvedimento di nomina, verranno pubblicati i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 50/2016;
- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico

- Alberto De Sio -

